



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: DIGITALIZZAZIONE

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 14/01/2025, n. 584: Accesso agli atti di gara. Oscuramento. Necessità di apposita richiesta motivata con riguardo a effettivi segreti tecnici o commerciali. Riferimento necessario all'art. 98 del Codice della proprietà industriale.

Ai sensi dell'art. 36, comma 3, e dell'art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante nella comunicazione dell'aggiudicazione dà conto delle decisioni prese in ordine alle eventuali richieste di oscuramento di "parti delle offerte" e delle motivazioni sottese sia all'accoglimento che al rigetto delle stesse.

L'oscuramento viene chiesto dall'offerente mediante specifica richiesta corredata da una dichiarazione motivata e comprovata in merito alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali (art. 35, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023).

La nozione di segreto tecnico/commerciale va intesa secondo quanto previsto dall'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), essendo richiesto che le informazioni aziendali e commerciali e le esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate.

Pertanto, la dichiarazione motivata e comprovata circa la sussistenza di un segreto commerciale di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 deve far riferimento alla disciplina di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale. L'operatore economico non può, quindi, limitarsi a una mera e indimostrata affermazione volta a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta.

Link:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202412061&nomeFile=202500584_01.html&subDir=Provvedimenti